

Pubblicato il 08/10/2021

N. 06368/2021 REG.PROV.COLL.
N. 03723/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 3723 del 2021, proposto da Vincenzo D'Avino, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Palma Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Lauri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa adozione di misure cautelari,

- della determinazione amministrativa - reg. gen. n.958 e reg. settore n. 114 - del 7.07.2021

(mai notificata al ricorrente, pubblicata albo pretorio per 15 gg. – dal 14.7 al 29.7.2021),

con la quale il Comune di Palma Campania revocava l'espletata procedura concorsuale del 17.07.2020, indetta per il reclutamento di “un'unità lavorativa

cin il profilo professionale di Agente di Polizia Locale - Cat. C, con rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale”;

- ove occorra, della Deliberazione n. 98 del 17.06.2021 (pubblicata per 15 gg. in Albo Pretorio

– dal 18.6 al 3.7.2021), con la quale la Giunta Comunale del Comune di Palma Campania

comunicava al Responsabile dell'Ufficio Personale di “provvedere a revocare le procedure

selettive e provvedimenti presupposti finalizzate al reclutamento di [...] n. 1 unità lavorativa

profilo Agente di Polizia Locale Cat C part time a tempo determinato”, nonché della nota ivi

richiamata, non meglio conosciuta, del 27 maggio 2021 a firma dell'Avv. Carmine Lauri;

- ove occorra, di qualsiasi altro atto e/o provvedimento connesso, collegato e presupposto,

non meglio conosciuto, lesivo dell'interesse legittimo e/o dei diritti di parte ricorrente e,

in particolare modo, della Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 27.05.2021 (pubblicata per 15 gg. in Albo Pretorio – dal 31.5 al 15.6.2021) del Comune di Palma Campania, avente ad oggetto la “Programmazione del fabbisogno di personale triennio 2021/2023 e piano occupazionale anno 2021”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Palma Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che:

- con l'odierno ricorso, parte ricorrente impugna la determinazione n. 114 del 7.07.2021 con cui il Comune di Palma Campania, per la seconda volta, ha revocato l'espletata procedura concorsuale indetta per il reclutamento di "un'unità lavorativa per il profilo professionale di Agente di Polizia Locale - Cat. C, con rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale", nonché gli atti presupposti meglio indicati in epigrafe;

- con sentenza di questa Sezione n. 3420/2021, passata in giudicato, analogo provvedimento di revoca, n. 36 del 12.03.2021, era stato annullato sulla base delle seguenti argomentazioni: *" le ragioni addotte dalla amministrazione resistente, a giudizio del Collegio, non superano il rigoroso vaglio imposto dall'art. 21 quinquies l.241/90, in quanto non è stato dal Comune dichiarato il venir meno della necessità di procedere all'assunzione della specifica professionalità in esame ma solo l'opportunità di procedere, in futuro, con assunzioni a tempo indeterminato anziché a tempo determinato."*;

- il Comune ha nuovamente adottato un provvedimento di revoca della medesima procedura concorsuale, motivando sulla base delle seguenti circostanze:

- *" b) il reclutamento di un'unità lavorativa con il profilo professionale di agente di Polizia Locale, categoria C - rapporto di lavoro a tempo determinato parziale - è stato indetto [...] ben prima della crisi causata dalla pandemia da Covid-19"*¹;

c) *"allo stato, a distanza di quasi tre anni, attraversati [...] da una stagione pandemica mondiale da COVID 19 [...] non sussiste più per l'Ente comunale la necessità di procedere all'assunzione della specifica professionalità, profilo Agente di Polizia Locale, Cat. C, part time a tempo determinato"*.

d) *"l'Ente comunale ha approvato la nuova programmazione del fabbisogno del personale relativa al triennio 2021/2023 nonché il piano occupazionale relativo all'anno 2021, con cui è venuta meno la possibilità ed opportunità di assunzione della categoria professionale individuata dal bando di concorso del 17.07.2020[...]. In particolare, la soppressione nel programma di fabbisogno del personale della figura di agente di Polizia Locale, categoria C"*

- rapporto di lavoro a tempo determinato parziale - è dipesa dall'inserimento del profilo professionale di n. 1 Agente di P.M. –

Cat. C - a tempo parziale ed indeterminato per 18 ore settimanali?;

- il ricorrente, unico dei soggetti ammessi all'ultima fase del concorso che aveva riportato un punteggio superiore a quello minimo, impugna nel presente giudizio la nuova revoca della procedura concorsuale deducendo le seguenti censure:

I - VIOLAZIONE DELL'ART. 7 LEGGE N. 241/1990 - OMESSA COMUNICAZIONE

DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO, perché non gli è stato comunicato l'avviso di avvio del procedimento;

II - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 21 SEPTIES DELLA LEGGE

N. 241/1990 - ELUSIONE E VIOLAZIONE DEL GIUDICATO - NULLITÀ DEI GRAVATI

ATTI AMMINISTRATIVI - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO. VIOLAZIONE

DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, in quanto l'amministrazione ha riproposto le stesse ragioni a sostegno dei provvedimenti di revoca dichiarati illegittimi con sentenza n. 3420/2021, con evidente elusione del giudicato; inoltre, quale unica ragione ulteriore, ha addotto l'approvazione del programma triennale del fabbisogno del personale relativo al triennio 2021/2023, nel quale è prevista la soppressione della figura di "Agente di Polizia Locale, categoria C, con rapporto di lavoro a tempo determinato parziale", in ragione dell'inserimento in organico dello stesso profilo professionale, ma a tempo parziale ed indeterminato per 18 ore settimanale; pertanto, irragionevolmente, l'amministrazione avrebbe incardinato un'attività amministrativa finalizzata alla revoca della precedente procedura di reclutamento (già oggetto di vaglio dell'Ecc. Collegio adito) per l'assunzione

dello stesso profilo professionale, non più “a tempo parziale e determinato”, ma a “tempo parziale e indeterminato”;

III - STESSE RAGIONI DI CUI SOPRA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE

DELL'ART. 21 QUINQUIES DELLA LEGGE N. 241/1990 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 - ECCESSO DI POTERE

PER MANIFESTA CARENZA/ASSENZA DI ISTRUTTORIA - ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI - SUPERFICIALITÀ, INADEGUATEZZA, INCONGRUENZA, ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUONA FEDE E LEALE COLLABORAZIONE SANCITI

DALL'ART. 1, COMMA 2-BIS, L.N. 241 DEL 1990, non emergendo effettive ragioni di interesse pubblico per l'adozione dell'impugnata revoca;

IV - STESSI MOTIVI DI CUI SOPRA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE

DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE - ECCESSO DI POTERE PER

DIFETTO D'ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E DEL PRINCIPIO DI ECONOMICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA -

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ DELL'AGERE AMMINISTRATIVO;

V - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 38 E 39 DEL BANDO DI

CONCORSO - ECCESSO DI POTERE PER ASSOLUTA CARENZA ISTRUTTORIA -

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE -

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA AMMINISTRAZIONE, in quanto il Comune, dopo aver sostenuto le spese per la prima procedura concorsuale, ha preferito indire una nuova procedura di reclutamento per lo stesso profilo professionale, gravandosi di un nuovo impegno di spesa per l'assunzione di un'unità dello stesso profilo professionale non più "a tempo parziale e determinato", ma "a tempo parziale e indeterminato";

- il Comune si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato;
- all'odierna udienza, sentite le parti presenti e dato avviso della possibile definizione del contenzioso con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.

Ritenuto che il ricorso è fondato e pertanto esso deve essere accolto;

Considerato che:

le ragioni addotte dalla amministrazione a sostegno della impugnata revoca, concernenti la stagione pandemica da COVID 19, sono le stesse già negativamente scrutinate da questa Sezione con sentenza n. 3420/2021, alla quale si rinvia; pertanto, il riproporle a giustificazione della nuova revoca costituisce un evidente elusione di giudicato, come dedotto nel secondo motivo di ricorso, il quale va pertanto accolto;

per quanto attiene all'unica ulteriore argomentazione adottata dal Comune, e cioè l'adozione del Programma di fabbisogno del personale 2021-2023, essa – come indicato sempre nel secondo motivo di ricorso - non è idonea a giustificare la disposta revoca e il correlato sacrificio dei confliggenti interessi privati. Ed infatti, la figura professionale Agente di Polizia Locale, categoria C, viene tuttora prevista nel Programma di fabbisogno, ancorché con rapporto di lavoro a tempo indeterminato parziale anziché a tempo determinato.

Come già rilevato nella sentenza n. 3420/2021, la scelta del Comune non è sorretta dal venir meno della necessità di procedere all'assunzione della specifica professionalità in esame, che avrebbe potuto giustificare una revoca

della procedura espletata, ma solo dalla decisione di procedere per il triennio 2021-2023 ad assunzioni a tempo indeterminato della medesima figura professionale anziché a tempo determinato. In tale quadro, la nuova revoca della precedente procedura concorsuale appare assolutamente irragionevole e illogica, così come la precedente, né sono evidenziate ulteriori ragioni di pubblico interesse che possano giustificare detta scelta. Anche sotto questo profilo, dunque, si ravvisa la dedotta elusione del giudicato, avendo la sentenza n. 3420/2021 già esaminato anche questo profilo;

L'ente, peraltro, ha addirittura confermato, nel Piano di fabbisogno, la figura professionale in esame per il triennio 2021/2023. L'assunzione a tempo determinato del ricorrente, dunque, in alcun modo pregiudica gli interessi dell'ente, il quale potrà, alla scadenza del rapporto di lavoro previsto dal contratto a tempo determinato, procedere alla copertura della medesima figura professionale, dopo una nuova selezione, con la stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Pertanto, la decisione di disporre la revoca della procedura concorsuale già espletata, quando era già stato individuato l'unico candidato che ha superato il punteggio minimo, in ragione della adozione del nuovo Programma di fabbisogno del personale risulta irragionevole, priva di utilità per il Comune e inutilmente lesiva dell'interesse del privato.

A diversa soluzione, invece, dovrebbe giungersi se si fosse trattato del caso opposto rispetto a quello in esame, ovvero qualora l'ente avesse deciso di prevedere l'assunzione del profilo professionale in questione, originariamente previsto con contratto a tempo indeterminato, mediante un contratto a tempo determinato. In questo caso, infatti, la preventiva assunzione a tempo interminato avrebbe potuto pregiudicare gli interessi del Comune (precludendogli in futuro l'assunzione con un contratto a tempo determinato) e sarebbe pertanto stata giustificata la revoca della procedura concorsuale espletata.

Invece, nel caso in esame, nessun pregiudizio, come si è detto, viene ad essere sofferto dal Comune; anzi esso si giova della possibilità di assumere immediatamente la figura professionale richiesta e di poter procedere, nel frattempo, alla nuova procedura concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato di una unità del medesimo profilo.

A ciò si aggiunga che il comportamento dell'ente appare contrario anche ai principi di economicità e buon andamento, come dedotto nel quarto e quinto motivo di ricorso, in quanto la revoca della procedura espletata rende di fatto inutile l'esborso delle somme usate per la retribuzione della Commissione di concorso.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto con assorbimento delle ulteriori censure e annullamento del provvedimento gravato.

Non v'è ragione di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria in quanto proposta solo in via subordinata, per l'ipotesi di mancato accoglimento del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Palma Campania alla rifusione delle spese del presente giudizio, in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, liquidandole in euro 4.000/00 (quattromila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Corciulo, Presidente

Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore

Germana Lo Sapio, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Maria Laura Maddalena

IL PRESIDENTE
Paolo Corciulo

IL SEGRETARIO